



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Toscana

composta dai magistrati

Maria Annunziata Rucireta	presidente
Nicola Bontempo	consigliere
Francesco Belsanti	consigliere - relatore
Paolo Bertozzi	consigliere - relatore
Rosaria Di Blasi	referendario - relatore
Anna Peta	referendario - relatore
Matteo Lariccia	referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2022;

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto

generale della regione e dispone che alla decisione di parifica sia allegata una relazione con la quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari, al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, da ultimo modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

VISTA la legge regionale Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, recante *“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 14 maggio 2014, n. 14, recante *“Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione”*;

VISTA la proposta di legge regionale n. 50 *“Rendiconto Generale per l'anno finanziario 2022”* approvata dalla giunta nella seduta del 15 maggio 2023;

VISTA la nota 17 maggio 2023, n. 229275, con la quale l'Amministrazione regionale ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto generale (conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico) per l'esercizio finanziario 2022, ai fini del giudizio di parificazione;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori, pervenuta in data 14 giugno 2023 e che si esprime con parere positivo sul rendiconto regionale;

CONSIDERATO che nell'adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2023 è stata approvata la bozza della relazione sul rendiconto 2022 trasmessa nella medesima data al Presidente della Regione al fine di consentire all'Amministrazione di formulare le proprie deduzioni;

VISTE le deduzioni scritte pervenute dall'Amministrazione con note dell'11, 12 e 13 luglio 2023;

CONSIDERATO che, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, sono stati selezionati, attraverso un metodo di campionamento statistico elaborato dalla Sezione, atti relativi ai residui attivi e passivi pregressi e di competenza, sottoposti a riaccertamento ordinario di cui alla delibera di Giunta del 18 aprile 2023, n. 419, al fine di verificare la loro esatta contabilizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs n. 118/2011. Sono stati, inoltre, selezionati, con lo stesso metodo sopra descritto, atti di impegno di competenza, liquidati entro la chiusura dell'esercizio, al fine, anche in questo caso, di verificarne l'esatta contabilizzazione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 come definita dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2;

CONSIDERATO che il controllo dei menzionati atti, volto ad asseverare che i dati

contenuti nel rendiconto rappresentino la trasposizione di fatti gestionali effettivi e che i documenti contabili siano elaborati in conformità alle regole relative alla loro formazione, non ha fatto emergere particolari irregolarità;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio intervenuto con l'Amministrazione regionale nell'adunanza del 13 luglio 2023, presente la Procura regionale;

VISTA l'ordinanza 23 giugno 2023, n. 24, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'adunanza per il giorno 20 luglio 2023, alle ore 11, per deliberare in pubblica udienza sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2022;

UDITI, nell'udienza pubblica del 20 luglio 2023 con l'assistenza del segretario di udienza Gabriele Ievolella, i relatori Paolo Bertozzi, Anna Peta, Rosaria Di Blasi e Francesco Belsanti;

UDITO il pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale, Massimo Chirieleison, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022;

UDITO, in rappresentanza della Regione, il Presidente Eugenio Giani;

RITENUTO in

FATTO

Con la nota n. 229275 del 17 maggio 2023 la Regione Toscana ha trasmesso a questa Sezione la proposta di legge n. 50 approvata dalla Giunta in data 15 maggio 2023 recante il "*Rendiconto Generale per l'anno finanziario 2022*", ai fini della resa del giudizio di parificazione previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012. Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA**

Entrate	
Titolo I - Entrate correnti	9.261.755.811,90
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.452.066.361,48
Titolo III - Entrate extratributarie	134.103.508,80
Titolo IV - Entrate in conto capitale	313.739.657,45
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	16.357.442,49
Titolo VI - accensione di prestiti	201.543.069,71
Titolo VII - anticipazioni di tesoreria	0,00
Titolo IX - Entrate per partite di giro	1.507.774.542,72
Totale entrate	12.887.340.394,55
Spese	
Titolo I - Spese correnti	10.393.794.903,61
Titolo II - Spese in conto capitale	686.172.362,14
Titolo III - spese per incremento attività finanziarie	16.440.450,00
Titolo IV - rimborso prestiti	96.898.691,76
Titolo V - anticipazioni di tesoreria	0,00
Titolo VII - Spese per partite di giro	1.507.774.621,44
Totale spese	12.701.081.028,95

SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Saldo della gestione corrente = totale entrate correnti - (totale spese correnti + totale spese per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa)	357.232.086,81
Saldo della gestione in conto capitale = totale entrate in conto capitale - totale spese in conto capitale - spese per incremento attività finanziarie	-170.972.642,49
Saldo delle partite di giro	-78,72
Saldo finale	186.259.365,60
Saldo finale al netto delle partite di giro	186.259.444,32

GESTIONE DI COMPETENZA - QUADRO ANALITICO 2022

Entrate	Accertamenti	Riscossioni di competenza	Residui di competenza
Titolo I - Entrate correnti	9.261.755.811,90	8.186.328.739,34	1.075.427.072,56
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.452.066.361,48	586.179.683,71	865.886.677,77
Titolo III - Entrate extratributarie	134.103.508,80	95.611.755,15	38.491.753,65
Titolo IV - Entrate in conto capitale	313.739.657,45	193.051.829,54	120.687.827,91
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	16.357.442,49	15.917.757,05	439.685,44
Titolo VI - Accensione prestiti	201.543.069,71	201.543.069,71	0,00
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Partite di giro	1.507.774.542,72	1.501.377.558,66	6.396.984,06
Totale entrate	12.887.340.394,55	10.780.010.393,16	2.107.330.001,39

Spese	Impegni	Pagamenti di competenza	Residui di competenza
Titolo I - Spese correnti	10.393.794.903,61	8.467.816.984,04	1.925.977.919,57
Titolo II - Spese in conto capitale	686.172.362,14	395.228.486,80	290.943.875,34
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	16.440.450,00	16.440.450,00	0,00
Titolo IV - Rimborso prestiti	96.898.691,76	96.898.691,70	0,06
Titolo VI - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Partite di giro	1.507.774.621,44	1.146.920.792,79	360.853.828,65
Totale spese	12.701.081.028,95	10.123.305.405,33	2.577.775.623,62

RESIDUI

Rimanenze al 31.12.2022	
<i>Residui attivi:</i>	
originati dalla competenza	2.107.330.000,99
originati da esercizi precedenti	2.048.899.588,02
Totale dei residui attivi al 31.12.2022 delle entrate	4.156.229.589,01
<i>Residui passivi:</i>	
originati dalla competenza	2.577.775.623,62
originati da esercizi precedenti	1.860.277.593,37
Totale dei residui passivi al 31.12.2022 delle spese	4.438.053.216,99

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI:	
Residui iniziali	4.073.051.464,77
Residui rideterminati (residui iniziali +/- riaccertamenti)	4.028.691.275,62
Minori residui attivi (a)	44.360.189,15
RESIDUI PASSIVI:	
Residui iniziali	4.920.275.092,62
Residui rideterminati (residui iniziali - eliminazioni)	4.836.696.296,72
Minori residui passivi (b)	83.578.795,90
Risultato gestione residui (b-a)	39.218.606,75

GESTIONE DI CASSA - Rendiconto SIOPE

	Da rendiconto	Da SIOPE
Giacenza di cassa al 1.1.2022	1.623.527.076,52	1.623.527.076,52
Entrate - Riscossioni (competenza + residui)		
Titolo I - Entrate correnti	9.606.847.878,63	9.606.847.878,63
Titolo II- Trasferimenti correnti	953.547.783,97	953.547.783,97
Titolo III - Entrate extratributarie	120.944.928,16	120.944.928,16
Titolo IV - Entrate in conto capitale	355.341.722,69	355.341.722,69
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	16.955.413,52	16.955.413,52
Titolo VI - Accensione prestiti	201.543.069,71	201.543.069,71
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00
Titolo IX - Partite di giro	1.504.621.284,48	1.504.621.284,48
Totale entrate	12.759.802.081,16	12.759.802.081,16

	Da rendiconto	Da SIOPE
Spese - Pagamenti (competenza + residui)		
Titolo I - Spese correnti	9.770.607.667,22	9.770.607.667,22
Titolo II - Spese in conto capitale	709.662.932,51	709.662.932,51
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	17.114.125,88	17.114.125,88
Titolo IV - Rimborso prestiti	96.898.691,70	96.898.691,70
Titolo V - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00
Titolo VII - Partite di giro	2.505.440.691,37	2.505.440.691,37
Totale spese	13.099.724.108,68	13.099.724.108,68
Giacenza di cassa al 31.12.2022	1.283.605.049,00	1.283.605.049,00

SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA

	Da rendiconto	Da SIOPE
Saldo della gestione corrente = totale entrate correnti - (totale spese correnti + totale spese per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa)	813.834.231,84	813.834.231,84
Saldo della gestione in conto capitale = totale entrate in conto capitale - totale spese in conto capitale - spese per incremento attività finanziarie	-152.936.852,47	-152.936.852,47
Saldo delle partite di giro	-1.000.819.406,89	-1.000.819.406,89
Saldo finale comprese le partite di giro	-339.922.027,52	-339.922.027,52
Saldo finale al netto delle partite di giro	660.897.379,37	660.897.379,37

GESTIONE DI CASSA Rendiconto - Conto tesoriere

	Da rendiconto		Da tesoriere
	da competenza	da residui	
Giacenza di cassa al 1.1.2022	1.623.527.076,52		1.623.527.076,52
Entrate - Riscossioni	8.186.328.739,74	1.420.519.138,89	
Titolo I - Entrate correnti	586.179.683,71	367.368.100,26	
Titolo II - Trasferimenti correnti	95.611.755,15	25.333.173,01	
Titolo III - Entrate extratributarie	193.051.829,54	162.289.893,15	
Titolo IV - Entrate in conto capitale	15.917.757,05	1.037.656,47	
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	201.543.069,71	0,00	
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	
Titolo IX - Entrate per partite di giro	1.501.377.558,66	3.243.725,82	
Totale entrate	10.780.010.393,56	1.979.791.687,60	12.759.802.081,16
Spese - Pagamenti	Da rendiconto		Da tesoriere
	da competenza	da residui	
Titolo I - Spese correnti	8.467.816.984,04	1.302.790.683,18	
Titolo II - Spese in conto capitale	395.228.486,80	314.434.445,71	
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	16.440.450,00	673.675,88	
Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti	96.898.691,70	0,00	
Titolo V - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	
Titolo VII - Spese per partite di giro	1.146.920.792,79	1.358.519.898,58	
Totale spese	10.123.305.405,33	2.976.418.703,35	13.099.724.108,68
Giacenza di cassa al 31.12.2022	1.283.605.049,00		1.283.605.049,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2022	1.283.605.049,00
Residui attivi al 31.12.2022	4.156.229.589,01
Residui passivi al 31.12.2022	4.438.053.216,99
Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi	467.826.139,57
Avanzo finanziario complessivo 2022	533.955.281,45
<i>Di cui:</i>	
<i>da gestione di competenza</i>	186.259.365,60
<i>da gestione dei residui</i>	39.218.606,75
<i>da risultato complessivo 2021 (al netto del fondo pluriennale vincolato)</i>	346.078.710,98
<i>saldo fondo pluriennale vincolato</i>	-37.601.401,88

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (A)	533.955.281,45
PARTE ACCANTONATA	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022	698.413.082,22
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2022	52.322.061,35
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35 del 2013 e successive modifiche	541.236.100,61
Fondo perdite società partecipate	26.961.611,61
Fondo contenzioso	36.496.987,04
Altri accantonamenti	31.433.081,48
Totale parte accantonata (B)	1.386.862.924,31
PARTE VINCOLATA	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	83.101.688,15
Vincoli derivanti da trasferimenti	357.945.896,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5.523.889,03
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	10.933.033,36
Altri vincoli	44.106.473,04
Totale parte vincolata (C)	501.610.980,38
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.354.518.623,24

STATO PATRIMONIALE

	Consistenza al 1.1.2022	Consistenza al 31.12.2022	Variazione
<u>Attività:</u>			
Crediti verso partecipanti	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni	1.458.854.754,53	1.483.377.916,98	24.523.162,45
Attivo circolante	5.615.304.199,42	5.154.111.212,85	-461.192.986,57
Ratei e risconti	394.884,96	425.195,03	30.310,07
Totale attività (A)	7.074.553.838,91	6.637.914.324,86	-436.639.514,05
<u>Passività:</u>			
Patrimonio netto	-1.036.922.090,56	-967.661.422,70	69.260.667,86
Fondi per rischi ed oneri	22.551.473,69	55.104.742,31	32.553.268,62
T.F.R.	0,00	0,00	0,00
Debiti	6.960.556.313,27	6.571.939.707,42	-388.616.605,85
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	1.128.368.142,51	978.531.297,83	-149.836.844,68
Totale passività (B)	7.074.553.838,91	6.637.914.324,86	-436.639.514,05
Conti d'ordine	7.367.021.362,76	6.995.803.108,11	-371.218.254,65

CONTO ECONOMICO

A) Componenti positive della gestione	11.306.384.090,01
B) Componenti negative della gestione	11.053.515.346,94
Differenza tra comp. positive e negative della gestione (A-B)	252.868.743,07
C) Proventi ed oneri finanziari	-26.164.949,70
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-4.719.091,05
E) Proventi ed oneri straordinari	-148.753.436,95
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	73.231.265,37
Imposte	11.765.858,30
Risultato dell'esercizio	61.465.407,07

CONSIDERATO in

DIRITTO

Il giudizio di parificazione che la Sezione di controllo è chiamata a svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l'accertamento della regolarità del rendiconto generale della Regione secondo parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e bilancio richiamate in premessa, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati.

La proposta di legge recante il rendiconto generale della Regione è stata approvata entro i termini di legge e trasmessa alla Sezione completa di tutti gli allegati conformi ai modelli ministeriali.

I controlli effettuati sulla documentazione trasmessa e su quella successivamente acquisita in corso di istruttoria hanno attestato:

- il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni;
- il rispetto del limite di indebitamento complessivo stabilito dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011;
- il conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio);
- il rispetto degli ulteriori obiettivi o limiti di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Nel quadro di una gestione finanziaria che ha assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio e garantito l'ulteriore riduzione del disavanzo di amministrazione sono state riscontrate tuttavia alcune irregolarità che comportano l'esclusione della parifica delle poste contabili di seguito descritte.

1. Spese dei capitoli 24383 (euro 197.510,24), 24384 (euro 15.467.079,18), 24385 (euro 6.513.468,75), 24541 (euro 5.638.060,86), 24586 (euro 2.524.006,30) e 24587 (euro 16.603.819,15) relative a oneri di ammortamento di mutui per complessivi euro 46.943.944,52.

Si tratta dei capitoli del rendiconto generale, tutti allocati nel perimetro sanitario, che registrano gli impegni e i pagamenti degli oneri di ammortamento (quota capitale e quota interessi) di parte dei mutui contratti in proprio dalla Regione per finanziare contributi agli investimenti destinati agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

L'iscrizione di tali spese nel perimetro sanitario che ne assicura la copertura con le entrate del finanziamento sanitario corrente (il c.d. Fondo sanitario indistinto) deve

infatti ritenersi illegittima per i motivi di seguito esposti che riprendono le analisi e le considerazioni sviluppate nella Relazione allegata cui si fa rinvio.

1.1. Un primo profilo di illegittimità delle spese in questione emerge in riferimento alle regole della perimetrazione sanitaria, stabilite dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, di cui la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la rilevanza a tutela dell'effettività dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) forniti dal Servizio sanitario regionale (SSR).

1.1.1. L'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 elenca una serie di entrate e di spese preordinate al finanziamento del SSR di cui deve essere garantita una separata perimetrazione all'interno del bilancio regionale che ne mantenga la correlazione e ne consenta l'immediata confrontabilità.

In particolare, rispetto alle entrate del "finanziamento ordinario corrente" e "alle spese sanitarie correnti per il finanziamento dei LEA" questa correlazione è diretta ad assicurare l'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni che, secondo l'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di cui i LEA rappresentano una componente fondamentale.

La perimetrazione è posta a presidio dell'incomprimibilità di spese costituzionalmente necessarie, impedendo che le risorse individuate per il finanziamento delle stesse siano distratte dalla destinazione specifica e impiegate per dare copertura a spese di diversa natura.

Alle spese per la prestazione dei LEA sono, infatti, destinate specifiche fonti di finanziamento individuate a livello normativo che ne attestano automaticamente la compatibilità finanziaria, a differenza di altre spese, non direttamente finalizzate alla realizzazione di precetti costituzionali, che richiedono di regola un giudizio di preventiva sostenibilità e che si prestano pertanto ad essere rimodulate in ragione dell'entità delle entrate reperite per darvi copertura in sede di redazione dei bilanci.

Sulla base di queste considerazioni deve ritenersi irregolare, per violazione del citato art. 20, elevato a parametro interposto di costituzionalità, l'iscrizione nel perimetro sanitario di qualsiasi spesa non immediatamente riconducibile all'erogazione dei LEA che ne consenta, comunque, la copertura con le entrate destinate a questa finalità e deve ritenersi costituzionalmente illegittima la disposizione di legge regionale che eventualmente autorizzi tale copertura o che addirittura modifichi le regole contabili onde ottenere quest'effetto, per violazione rispettivamente degli artt. 117, comma 2, lett. m) e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione).

1.1.2. Chiarita nei termini sopra esposti la portata costituzionale delle disposizioni esaminate si tratta di stabilire se tra le spese del perimetro sanitario finanziabili con le entrate del FSI destinate all'erogazione dei LEA possano essere comprese anche le spese per l'ammortamento di mutui contratti dalla Regione.

Sulla questione si è espressa di recente la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 233 del 21 novembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità di una legge della Regione siciliana che poneva a carico del Fondo sanitario le quote residue, di capitali e interessi, di restituzione di un prestito contratto tra la stessa Regione e il Ministero

dell'economia e delle finanze finalizzato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali in ambito sanitario.

In coerenza con il consolidato orientamento sopra richiamato, la Corte ha individuato due differenti profili di incostituzionalità della disposizione censurata che, per il tramite del parametro interposto dell'art. 20, è stata ritenuta contraria ai seguenti precetti della Costituzione:

- l'art. 117, comma 2, lettera e) ovverosia la competenza esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, "poiché correla ad una entrata certamente sanitaria, come il Fondo sanitario, una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario";
- l'art. 117, comma 2, lettera m) ovverosia la competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni "poiché all'onere per la restituzione del prestito allo Stato - spesa non sanitaria - è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità".

Il percorso motivazionale della sentenza muove dall'assunto che la spesa per ammortamento di un prestito non possa mai qualificarsi come spesa sanitaria o come spesa necessaria per l'erogazione dei LEA.

Avendo quale causa la mera e neutrale restituzione delle somme prestate, secondo la Corte le spese di indebitamento rispondono ad una pura logica finanziaria e rimangono del tutto estranee al vincolo di destinazione riferito delle spese sanitarie.

Ne è prova anche il fatto che queste non sono comprese tra le spese del perimetro sanitario elencate dall'art. 20 né possono essere ricondotte alle "spese per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso" che costituiscono, in ultima analisi, la sintesi dell'esposizione del SSR verso i fornitori e devono trovare copertura nelle corrispondenti entrate del "finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso che dovrebbero essere assicurate dall'incremento della leva fiscale regionale".

La Corte costituzionale dimostra di accogliere sul punto la tesi espressa, in termini più generali, dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che nell'Ordinanza di rimessione n. 1/2022 sostengono che tutte le spese elencate dall'art. 20, sono "spese finali", ossia spese funzionalmente destinate a corrispettivo della fornitura dei beni e dei servizi necessari all'erogazione delle prestazioni mediante le quali si esplica la funzione sanitaria pubblica.

Tra queste non possono, quindi, rientrare le spese di ammortamento che, anziché remunerare direttamente forniture sanitarie, costituiscono, viceversa, il corrispettivo dell'indebitamento a suo tempo contratto dalla regione, cui segue l'obbligo di restituzione nei confronti del soggetto finanziatore.

Ne viene che le spese di ammortamento, che in quanto obbligatorie rimangono a carico del bilancio regionale, devono rimanere estranee al perimetro sanitario e trovare copertura in entrate che non abbiano un vincolo di destinazione "funzionale", pertanto con la compressione di spese diverse da quelle strettamente necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie e, in particolare, dei LEA.

1.2. Rispetto a queste conclusioni che portano ad escludere in ogni caso l'ammortamento dei mutui a carico del finanziamento sanitario corrente, la Regione, in sede di contraddittorio, ha obiettato che le spese da essa sostenute per il servizio del debito, a differenza di quelle oggetto della censura di costituzionalità, non derivano dall'obbligo di restituzione di un prestito accordato dallo Stato per il pagamento di debiti scaduti, bensì dall'assunzione di mutui finalizzati a sostenere contributi agli investimenti programmati dalle aziende sanitarie.

La circostanza che si tratti di investimenti per la realizzazione di infrastrutture o per l'acquisto di attrezzature e tecnologie ne legittimerebbe, secondo questa prospettazione, la copertura con le entrate del Fondo sanitario.

1.3. Questa Sezione ritiene che le obiezioni poste dalla Regione non consentano di pervenire ad una soluzione diversa da quella già prospettata.

Oltre a quelli già riferiti e basati su considerazioni sia di ordine letterale (il fatto che le spese di ammortamento non siano comprese nell'elenco dell'art. 20) sia di ordine sistematico (il fatto che le medesime spese non siano spese finali), vi sono infatti altri argomenti, sempre ricavabili da regole gestionali e contabili, che escludono la possibilità di distinguere i mutui per investimenti da altri contratti di prestito ai fini dell'ammissione dei relativi oneri al finanziamento del FSI.

1.3.1. Si deve rilevare innanzitutto come la prassi seguita dalla Regione di mettere sistematicamente a carico del Fondo sanitario indistinto le spese di ammortamento di questi mutui destinati agli investimenti degli enti del SSR appaia del tutto incoerente con il sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale che si riflette negli ordinamenti contabili dei diversi soggetti interessati (Stato, regioni, enti sanitari).

Esso è, infatti, incentrato su una netta distinzione tra contributi in conto esercizio destinati a finanziare indistintamente le spese correnti per l'erogazione dei LEA e contributi in conto capitale destinati all'acquisto di beni durevoli e alla realizzazione di infrastrutture.

Per le regioni l'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 distingue nettamente all'interno del perimetro sanitario le entrate e le spese per la prestazione dei LEA (lett. a) dalle entrate e dalle spese per investimenti in ambito sanitario (lett. d).

Per gli enti sanitari l'art. 29 dello stesso decreto prevede, invece, un trattamento contabile differenziato per gli investimenti a seconda che siano finanziati con contributi in conto esercizio o con contributi in conto capitale, decisamente favorevole per questi ultimi.

Mentre, infatti, i beni acquistati con contributi in conto esercizio, indipendentemente dal valore, devono essere integralmente ammortizzati nell'anno di acquisizione, i beni conseguiti con contributi in conto capitale possono usufruire di un particolare regime di favore che, in deroga ai principi civilistici della contabilità economico-patrimoniale, consente di sgravare il bilancio dell'ente dagli oneri di ammortamento (c.d. sterilizzazione degli ammortamenti).

Nel confermare la legittimità di questa disposizione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157/2020, ne ha individuato la finalità nell'impedire, o comunque nel limitare, il finanziamento di spese di investimento con entrate correnti, che in assenza

di una rigorosa programmazione, potrebbe determinare, come avvenuto in passato, squilibri finanziari e ritardi nei pagamenti con il rischio per la prestazione dei LEA.

La sterilizzazione degli ammortamenti favorisce, quindi, la totale destinazione delle risorse del Fondo sanitario indistinto all'erogazione dei LEA, senza che questo si faccia necessariamente carico delle spese di investimento che devono trovare preferibilmente copertura in altre fonti di finanziamento nel quadro di una programmazione che coinvolga anche i superiori livelli istituzionali (Stato e Regione).

In altri termini si richiede all'ente sanitario di garantire l'equilibrio della sola gestione operativa, ovverosia l'equilibrio di parte corrente tradotto nei termini della contabilità finanziaria, rimettendo a Stato e regioni l'apporto delle risorse a garanzia dell'equilibrio di parte capitale.

Le considerazioni sopra svolte lasciano, dunque, intendere che le spese di investimento degli enti sanitari devono trovare copertura, di regola, nei trasferimenti in conto capitale e non gravare sui contributi in conto esercizio.

Al contrario la Regione, anziché finanziare i contributi in conto capitale da destinare alle aziende con risorse proprie, ricorre sistematicamente all'indebitamento, imputando poi i relativi oneri sul Fondo sanitario di parte corrente.

L'effetto di questo meccanismo è che gli enti sanitari arrivano a sostenere gli investimenti con le risorse di un mutuo il cui costo, anziché rimanere a carico della Regione, viene dalla stessa imputato al finanziamento sanitario corrente e di fatto traslato sul bilancio degli enti stessi che, all'atto della ripartizione, beneficiano di una quota del Fondo ridotta in ragione degli oneri di ammortamento scontati a monte.

Detto altrimenti, l'investimento formalmente finanziato da un contributo in conto capitale che beneficia della sterilizzazione degli ammortamenti viene di fatto ad essere coperto, sia pure pro quota, da contributi in conto esercizio di parte corrente che dovrebbero soggiacere alla regola dell'ammortamento annuale e che la Regione, invece di trasferire agli enti, impiega per il pagamento del servizio del debito, riducendo, in questo modo, la disponibilità finanziaria degli enti stessi per le spese correnti finalizzate all'erogazione dei LEA.

1.3.2 Oltre ad una possibile elusione dell'obbligo di totale ammortamento nell'esercizio di acquisizione degli investimenti finanziati con contributi in conto esercizio, la prassi seguita dalla Regione comporta la violazione indiretta del divieto di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g) n. 2 del d.lgs. n. 502/92.

Prevede quest'ultimo, infatti, che gli enti sanitari, previa autorizzazione regionale, possono stipulare mutui o altri contratti di credito per il finanziamento di spese di investimento fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.

Con il parametrare l'importo degli oneri dell'indebitamento alle entrate proprie degli enti con esplicita esclusione delle risorse provenienti dalla ripartizione del FSR di parte corrente, anche la disposizione di legge sopra richiamata intende preservare le risorse destinate all'erogazione dei LEA alle proprie specifiche finalità di spesa che non abbracciano, dunque, quelle per la restituzione dei prestiti.

Nel caso in esame, viceversa, questi oneri sono posti dalla Regione direttamente a carico del FSR prima della ripartizione dello stesso, senza nessun parametro che li possa rapportare alle entrate proprie delle aziende e degli altri enti del SSR, in palese violazione dei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'entità del finanziamento per i LEA, definito a livello nazionale in base al fabbisogno rilevato e quindi ripartito tra le singole regioni.

Non si può trascurare, al riguardo, che tutte le aziende e gli enti del SSR della Toscana presentano già livelli di indebitamento, per mutui contratti in proprio su autorizzazione regionale, prossimi al limite di legge e che non potrebbero, quasi in nessun caso, tollerare ulteriori oneri a carico del proprio bilancio.

1.4. Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto si possono quindi trarre le seguenti conclusioni.

La Regione non può imputare al Fondo sanitario indistinto di parte corrente dell'esercizio gli oneri di ammortamento di mutui contratti per finanziare i contributi agli investimenti destinati agli enti sanitari.

Questi oneri di mera natura finanziaria devono trovare, di regola, copertura in entrate del perimetro ordinario o, comunque, in entrate diverse da quelle finalizzate ai LEA.

Tale copertura può essere individuata, al limite, anche in entrate derivanti da risparmi di spesa conseguenti ad una efficiente gestione del Fondo sanitario che abbia comunque assicurato l'integrale erogazione dei LEA, a condizione che tali risparmi siano dimostrati da una rigorosa programmazione delle spese in fase preventiva o, dalle economie prodotte all'esito della gestione in fase consuntiva.

In assenza di tale programmazione il Fondo sanitario indistinto non può farsi carico, infatti, di ulteriori spese che devono, invece, trovare una diversa fonte di finanziamento ed essere calibrate in ragione della disponibilità di quest'ultima.

Tutto ciò premesso e considerato, le spese sostenute dalla Regione nell'esercizio 2022 per la restituzione dei mutui, pari a euro 46.943.944,52, iscritte nei capitoli del perimetro sanitario sopra richiamati e finanziate con il Fondo sanitario indistinto senza una preventiva dimostrazione di risparmi dopo la totale copertura delle spese correnti per i LEA, devono ritenersi illegittime e, perciò, escluse dal giudizio di parificazione del rendiconto generale.

2. La parte vincolata del risultato di amministrazione in quanto non comprende ulteriori vincoli per l'importo corrispondente ai capitoli di spesa per gli oneri di ammortamento dei mutui non parificati.

L'irregolare iscrizione delle spese di ammortamento dei mutui regionali nel perimetro sanitario ai fini della copertura con il Fondo sanitario indistinto di parte corrente comporta inevitabili riflessi sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio che, come è noto, costituisce il principale oggetto del giudizio di parificazione.

Come sostenuto nell'Ordinanza n. 1/2022 delle Sezioni riunite in speciale composizione e come confermato nella sentenza n. 233/2022 della Corte costituzionale, gli oneri per la restituzione del prestito, non costituendo una spesa sanitaria finale agli effetti del finanziamento con il FSI devono essere esclusi dalle poste passive del perimetro sanitario, determinando potenzialmente un saldo positivo di quest'ultimo.

Si tratta di un saldo positivo dato dalle entrate vincolate non impiegate per l'erogazione di servizi sanitari ma per la copertura di una spesa meramente finanziaria, quale l'ammortamento dei mutui.

Per lo stesso importo deve essere dunque ricalcolata in aumento la parte vincolata del risultato di amministrazione, che deve farsi carico di un ulteriore quota di euro 46.943.944,52 atta a ripristinare la dotazione originaria delle entrate del Fondo sanitario destinate ai LEA.

3. La parte disponibile del risultato di amministrazione (c.d. risultato sostanziale) da rideterminare in conseguenza dell'incremento della parte vincolata.

La necessità di ricalcolare il valore della parte vincolata del risultato di amministrazione per le ragioni sopra esposte comporta conseguentemente la rideterminazione della parte disponibile (lett. E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) con il disavanzo che dovrà essere portato da euro 1.354.518.623,24 a euro 1.401.462.567,76.

La Sezione prende atto dell'iniziativa comunicata dai rappresentanti dell'amministrazione regionale in sede di contraddittorio, di apportare, recependo le indicazioni della Sezione, le modifiche richieste al Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, tramite emendamento da presentare al Consiglio regionale in sede di approvazione del disegno di legge di rendiconto generale.

4. Spese dei capitoli nn. 71120 "retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101" e 13114 "retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P 0101", relativi agli impegni di spesa per l'incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente e ai conseguenti pagamenti, per complessivi euro 2.077.138,64.

Si tratta dei capitoli del rendiconto generale, che registrano gli impegni (e i pagamenti) relativi all'incremento del fondo del salario accessorio del personale non dirigente del comparto, per l'importo complessivo di euro 2.077.138,64. Tale incremento, disposto con il decreto n. 12137/2023 non trova giustificazione nelle norme contrattuali richiamate dall'ente (art. 67, comma 5 lett. a) e b) del CCNL siglato in data 21 maggio 2018 e deve, pertanto, ritenersi illegittimo in quanto finanziato con risorse aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle consentite dal CCNL e dalla legge statale, uniche fonti normative legittimate costituzionalmente a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici.

4.1 Nel rinviare all'allegata Relazione per la descrizione del contesto normativo statale e regionale in cui si collocano gli atti gestionali che hanno determinato le irregolarità rilevate in merito all'incremento del fondo 2022 è utile ricordare, in questa sede, che la l.r. 19 maggio 2023 n. 23 ha dettato una disciplina specifica relativamente al Fondo 2022 del personale del comparto prevedendo, all'art. 4, l'incremento dello stesso "dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della regione, agli organismi politici del consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità nell'anno 2016". La Sezione, a fronte della formulazione poco chiara della normativa in argomento, ha privilegiato un'interpretazione

costituzionalmente orientata della stessa, secondo la quale il menzionato incremento non è aggiuntivo, cioè ulteriore e diverso rispetto alle voci di alimentazione del fondo già previste, tassativamente, dal CCNL e dalle leggi statali ed è consentito solo nell'ambito degli spazi di incremento del fondo previsti da questi ultimi (CCNL e legge statale) e non ancora utilizzati dall'amministrazione. Ciò perché la legge regionale non potrebbe allocare nel fondo del salario accessorio risorse aggiuntive, rispetto a quelle autorizzate dal CCNL e dal legislatore statale, senza violare l'art. 117, co. 2 lett. l) Cost., il quale autorizza solo la contrattazione collettiva nazionale di comparto e la legge statale ad incrementare le risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (in tal senso cfr. anche sent. Corte cost. n. 146 del 2019). In ogni caso il fondo deve rispettare anche il limite dell'art. 23 co. 2, cioè il tetto 2016, eventualmente rimodulato in aumento dall'Amministrazione nei limiti in cui essa dimostri che gli importi relativi ai trattamenti accessori erogati nel 2016 a carico del bilancio (euro 2.077.138,64), in base alla legge regionale n. 1/2009, avrebbero potuto, in tutto o in parte, alimentare il fondo 2016 - ove le indennità in argomento avrebbero dovuto correttamente essere imputate - secondo le regole del CCNL e i vincoli di finanza pubblica vigenti a quel tempo.

4.2 Le verifiche, dunque, si sono spostate sul decreto n. 12137 del 7 giugno 2023 - l'atto amministrativo con cui è stata data esecuzione alla previsione legislativa in parola - il quale ha disposto l'incremento del fondo del personale del comparto, per il 2022, nella misura di euro 2.077.138,64 e la rideterminazione del limite dell'art. 23 co. 2, del d.lgs. n. 75/2017, quantificando (erroneamente), entrambi gli incrementi, sulla base dell'importo complessivo "erogato in concreto" nel 2016 al personale di supporto degli organi politici, ai sensi della legge regionale n. 1/2009. L'incremento del fondo e la rideterminazione del limite dell'art. 23 co. 2 citato, sono stati disposti, in sostanza, senza verificare, da un lato, la sussistenza di margini sufficienti di incremento del fondo 2022, in base alle specifiche voci previste dal CCNL e dalle leggi statali vigenti in tale esercizio e, dall'altro, senza appurare la possibilità di rimodulare il tetto dell'art. 23 co. 2 citato, tenendo conto dell'importo teorico di incremento del fondo consentito nel 2016, sulla base della normativa vincolistica e di CCNL vigente a quel tempo.

4.3 L'amministrazione, in sede di contraddittorio, dopo aver confermato che nel decreto n. 12137/2023 *"non sono rappresentate le verifiche di compatibilità con il dettato normativo e contrattuale nazionale"* ha provato - seguendo la ricostruzione condotta da questa Sezione - a dimostrare la correttezza degli incrementi disposti con il decreto stesso.

4.4 L'incremento del fondo 2022, nello specifico, troverebbe giustificazione - secondo la ricostruzione prospettata dall'amministrazione - nell'articolo 67, comma 5, lett. a) e b) del CCNL siglato in data 21 maggio 2018, in base al quale gli enti possono destinare apposite risorse *"a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale"; "b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale....(omissis)"*. L'articolo 15, comma 5, del CCNL siglato in data 1°

aprile 1999 legittimerebbe, invece - ad avviso dell'amministrazione - la rideterminazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, con riferimento all'anno 2016, "*in quanto comprovante il titolo dell'Amministrazione ad operare l'alimentazione del fondo in conseguenza di un accrescimento dei servizi esistenti cui è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio con conseguente incremento della dotazione organica*".

4.5 La Sezione ritiene non accoglibile la prospettazione dell'Amministrazione poiché nel 2022, così come negli esercizi precedenti, non è stato disposto alcun incremento della dotazione organica del personale di supporto degli organi politici, né - in relazione alle attività svolte da tale personale - sono stati attivati nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che - associati ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio o ad un incremento stabile delle dotazioni organiche - avrebbero potuto legittimare l'allocazione di risorse aggiuntive sul fondo 2022 e sul fondo 2016. Il personale di supporto degli organi politici, peraltro, non svolge attività gestionale né è assegnatario di obiettivi di performance. Risulta preclusa, quindi, anche la possibilità di invocare l'applicazione dell'art. 67 co. 5 lett. b) del CCNL vigente nel 2022. Tali motivazioni inducono la Sezione a ritenere che l'incremento del Fondo 2022, disposto - nella misura di euro 2.077.138,64 - con il decreto n. 12137/2023, non possa trovare giustificazione nelle norme contrattuali richiamate dall'ente (art. 67, comma 5 lett. a) e b) del CCNL del 21 maggio 2018), e debba, pertanto, ritenersi illegittimo in quanto finanziato con risorse aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle consentite dal CCNL. Risulta, parimenti, non corretta - in assenza dei presupposti previsti dall'art. 15, comma 5, del CCNL siglato in data 1° aprile 1999 - la rideterminazione del limite dell'art. 23 co. 2 d.lgs. n. 75/2017, innalzato da euro 28.689.267,00 a euro 30.766.405,64 con il medesimo decreto.

4.6 L'irregolarità relativa all'incremento del fondo 2022 relativo al personale del comparto rileva in sede di parifica, in quanto le risorse utilizzate per finanziare l'incremento del fondo sono state prelevate dal Bilancio gravandolo di una spesa ingiustificata, di importo pari a euro 2.077.138,64. Non sono parificabili, pertanto, i seguenti capitoli del bilancio 2022 che finanziano l'incremento del fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente: cap. 71120 "*retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101*" e cap. 13114 "*retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P 0101*".

Dall'analisi dei dati del progetto di rendiconto è emerso anche uno scorretto impiego del debito autorizzato e non contratto, utilizzato in passato dalla Regione per finanziare i contributi agli investimenti degli enti del SSR, che ha determinato un ingente squilibrio fra la cassa ordinaria e la cassa sanitaria, causa di un altrettanto ingente e permanente disavanzo del perimetro sanitario. Nel rinviare all'allegata Relazione per la descrizione dettagliata del fenomeno, la Sezione prende atto che la Regione, con mandato del 7 luglio 2023 ha provveduto a riversare euro 650.000.000 dalla cassa ordinaria alla cassa sanitaria, ristabilendo l'equilibrio tra i due conti.

Ulteriori e più articolate osservazioni in merito alla complessiva attività di gestione sono riportate nella relazione sul rendiconto allegata alla presente decisione, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dove sono evidenziate diverse criticità attinenti alla gestione finanziaria-contabile e amministrativa-organizzativa che, pur non avendo immediata incidenza sugli equilibri di bilancio, richiedono l'adozione di adeguati interventi correttivi.

P.Q.M.

Udite le conclusioni del Procuratore regionale,

la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Toscana

PARIFICA

nei termini esplicitati in diritto, il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2022, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, ad eccezione delle seguenti poste:

- i capitoli di spesa nn. 24383, 24384, 24385, 24541, 24586, e 24587, per complessivi euro 46.943.944,52, relativi agli impegni e ai pagamenti degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione iscritti nel perimetro sanitario e finanziati con le entrate del Fondo sanitario indistinto;
- la parte vincolata del risultato di amministrazione, limitatamente ai mancati vincoli per l'importo di euro 46.943.944,52, corrispondenti ai predetti capitoli non parificati;
- la parte disponibile del risultato di amministrazione, limitatamente alla quota da rideterminare in conseguenza dell'anzidetto incremento della parte vincolata, con la conseguente rideterminazione del disavanzo da euro 1.354.518.623,24 a euro 1.401.462.567,76;
- i capitoli di spesa nn. 71120 "*retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101*" e 13114 "*retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P 0101*", per complessivi euro 2.077.138,64, relativi agli impegni di spesa per l'incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente e ai conseguenti pagamenti.

APPROVA

l'annessa Relazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

DISPONE

che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Toscana per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

ORDINA

che la presente decisione e l'unita relazione siano trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione Toscana, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio in data 20 luglio 2023.

Gli Estensori

Il Presidente

Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Paolo Bertozzi
(firmato digitalmente)

Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Anna Peta
(firmato digitalmente)

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 20 luglio 2023.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Cristina Baldini
(firmato digitalmente)